

Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione delle Mariette

Approvato nell'Assemblea dei Soci del 25 marzo 2019

Art. 1. Premessa

1. Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo ed è redatto in conformità con l'articolo 14 dello Statuto associativo.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delle Mariette dura in carica 3 anni ed è composto da un numero massimo di 9 (nove) membri.
3. Le elezioni si svolgono durante una speciale Assemblea Elettorale, convocata allo scopo entro un mese dall'Assemblea di approvazione del Conto Consuntivo.
4. Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
5. I Consiglieri non possono ricevere alcun compenso per la loro attività.
6. Esercitano l'elettorato passivo tutti i soci iscritti all'associazione al 31/12 dell'anno precedente il rinnovo delle cariche sociali e in regola con la tessera annuale e l'elettorato attivo tutti i soci iscritti all'associazione in regola con la tessera annuale.

Art. 2. Candidature.

1. Le candidature vanno presentate dai diretti interessati attraverso un modulo di autocandidatura, che dovrà essere consegnato compilato e sottoscritto entro almeno una settimana prima della Assemblea di approvazione del Conto Consuntivo, ad un membro del Consiglio Direttivo, che ne rilascerà ricevuta.
2. Nell'anno elettorale, durante l'Assemblea di approvazione del Conto Consuntivo, avverrà la presentazione pubblica dei candidati.
3. Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico.
4. L'elenco dei candidati sarà reso noto e portato a conoscenza dei soci con tutti gli strumenti a disposizione dell'Associazione.
5. *[Norma transitoria] Eccezionalmente, e solo nell'anno di prima applicazione del presente regolamento, le autocandidature potranno essere presentate, con le medesime modalità di cui al comma 1, almeno una settimana prima dell'Assemblea Elettorale.*
6. *[Norma transitoria] Eccezionalmente, e solo nell'anno di prima applicazione del presente regolamento, i candidati potranno presentarsi pubblicamente in occasione dell'Assemblea Elettorale, prima dell'inizio delle votazioni.*

Art. 3. Commissione Elettorale

1. Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità

degli associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale, composta da un Presidente e due scrutatori, uno dei quali con funzioni di Segretario.

2. Non possono far parte della commissione i consiglieri uscenti e gli associati che presentano la propria candidatura.
3. Qualora ci fossero più associati disponibili a far parte della Commissione Elettorale, per individuarne i componenti si procederà con un sorteggio.
4. In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente della Commissione.
5. La Commissione Elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni.
6. La commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi degli associati elettori e dei candidati e di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per l'elezione del Consiglio; curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, le urne, gli elenchi e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.
7. Le schede elettorali sono in numero pari al numero degli aventi diritto e vanno timbrate e vidimate dai componenti della Commissione Elettorale.
8. Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
9. Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione.
10. Le votazioni dovranno durare al massimo 1 ore dello stesso giorno in cui sono iniziate, e sono chiuse, con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala, nel tal termine.
11. Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.

Art. 4. Ricorsi

1. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale entro 2 giorni dall'affissione degli elenchi.
2. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali, alla Commissione Elettorale in carica

alla indizione delle elezioni, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni.

3. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

Art. 5. Espressione del voto

1. All'elettore, identificato dai membri della Commissione Elettorale con un'annotazione a margine dell'elenco degli aventi diritto al voto, è consegnata una scheda elettorale autenticata sulla quale esprime il proprio voto segreto nel luogo allo scopo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona.
2. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.
3. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto fino ad un massimo di tre preferenze.
4. Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a tre.
5. L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.
6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
7. In caso di parità si procede alla nomina di consigliere mediante un sorteggio tra coloro che hanno ricevuto ugual numero di voti.

Art. 6. Chiusura delle votazioni

1. Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.
2. Il Presidente e i membri della Commissione Elettorale effettuano il riscontro delle schede: la somma tra il numero dei soci che hanno votato (risultante dall'elenco degli aventi diritto) e il numero delle schede autenticate e non utilizzate deve coincidere con il numero complessivo degli aventi diritto al voto.
3. Effettuato tale riscontro, il Presidente della Commissione Elettorale ripone le schede non usate in un plico che chiude con un sigillo che firma insieme agli altri componenti.

Art. 7. Scrutinio e proclamazione

1. terminate le operazioni di voto, ed effettuate le operazioni di chiusura delle votazioni, il Comitato Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati, che avviene in forma pubblica nella sala dell'Assemblea elettiva.
2. Qualora, per ragioni eccezionali, non fosse possibile procedere immediatamente allo scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale sospende le operazioni e le rinvia al

giorno successivo, o a data da definire, entro comunque il termine di 7 giorni, dando comunicazione a tutti i soci aventi diritto, del luogo e dell'ora dello scrutinio.

3. Il Comitato Elettorale provvede a:
 - decidere su eventuali ricorsi;
 - assegnare o annullare le eventuali schede contestate;
 - proclamare gli eletti.
4. Il Comitato Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate.
5. Per ogni controversia è referente il Comitato Elettorale.

Art. 8. Verbale delle Operazioni Elettorali

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.
2. Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Associazione insieme a:
 - l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
 - le schede scrutinate ed assegnate;
 - le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Art. 9. Insediamento

1. Il Comitato Elettorale dà notizia, mediante apposito comunicato o sul sito internet dell'Associazione, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali.
2. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e, nella persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, indice la sua prima riunione entro 20 gg., in concomitanza della quale avviene l'insediamento effettivo.
3. Solamente tra i consiglieri eletti il nuovo Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Nel caso si rendesse vacante prima dell'insediamento, per qualsiasi motivo, un posto nel Consiglio Direttivo, sarà chiamato a coprirlo quel Socio che alle elezioni è risultato il primo dei non eletti.